

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

CONTENTO e PEZZOLI — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze del 10 maggio 1995 (*Gazzetta ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1995) ha disposto l'esclusione dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi, a mezzo dello scontrino o della ricevuta fiscale, per le prestazioni di servizi rese dai gestori di stabilimenti balneari, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa;

l'articolo 3, comma 147, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, stabilisce che il Governo adotta regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in tema di semplificazioni fiscali previo parere delle competenti commissioni parlamentari;

il Ministro delle finanze ha predisposto ed inviato alla Camera dei deputati, perché li sottoponesse al vaglio delle competenti commissioni, due schemi di regolamento: il primo relativo all'attuazione delle lettere *a)* e *b)* del citato articolo 3 della legge 549 del 1995, concernente la semplificazione delle scritture contabili; il secondo relativo alle lettere *e* ed *f)*, sempre del citato articolo 3, in tema di semplificazione degli obblighi di certificazione;

quest'ultimo prevede, alla lettera *a.k)*, l'esonero dall'obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale per i gestori di stabilimenti balneari, titolari della concessione demaniale rilasciata dall'autorità competente, relativamente alle prestazioni di servizi rese, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa —:

se anche le imprese individuali titolari di concessioni demaniali, ma non esercenti l'attività di gestione di lidi balneari, che effettuino noleggio di attrezzature da

spiaggia sulle coste siano o meno esentate dall'obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale. (5-01966)

VALPIANA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il ministero della difesa ha emanato due circolari: la 246/31/230, inerente la possibilità di cumulare la licenza di trentasei ore per il fine settimana con altro tipo di licenza, e la 111/00263/1402, delibera Coir della Rmne, inerente la possibilità di non conteggiare le domeniche quali giornate di licenza qualora la licenza, sia a cavallo della giornata di Domenica;

con estrema sorpresa si è appreso che il distretto militare di Verona sostiene che tali circolari sono rivolte ai militari di truppa e, quindi, da non applicarsi agli obiettori di coscienza in servizio civile;

visto e considerato che l'articolo 11 della legge n. 772 equipara a tutti gli effetti gli obiettori ai militari in servizio, si ritiene che tali circolari debbano essere applicate anche agli obiettori;

se intenda attivarsi per evitare che i distretti militari boicottino l'applicazione delle circolari previste per i militari di truppa anche agli obiettori di coscienza in servizio, ai quali sono equiparati a tutti gli effetti;

se intenda nel futuro superare questo eterno conflitto indicando, già nel testo delle circolari, che le disposizioni devono essere applicate, oltre che ai militari di truppa, anche agli obiettori;

se intenda indicare in modo esplicito che i distretti militari debbono informare gli enti convenzionati in merito alle nuove disposizioni, visto che i responsabili degli enti non applicano normative sulle quali non abbiano ricevuto comunicazioni ufficiali da parte dei distretti militari verificandosi così l'assurdo che in certa parte del territorio nazionale vengono applicate nuove regole mentre in altre rimangono regole vecchie e superate dalla stessa normativa militare. (5-01967)

CHERCHI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

l'amministrazione finanziaria ha erogato una sanzione pecuniaria pari a cinque milioni a carico del comune di Lotzorai per occupazione abusiva di un metro quadrato di area demaniale su cui è stata collocata una statua di una Madonna;

se non ritenga tanto zelo eccessivo al punto da tradursi in disdoro dell'amministrazione finanziaria. (5-01968)

VIALE, ARMOSINO, PAROLI e CONTE.
— *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, è stata disposta l'abrogazione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;

l'articolo 39 della legge 6 giugno 1974, n. 298, dispone che ogni trasporto in conto proprio deve essere accompagnato da apposita documentazione contenente l'elencazione delle cose trasportate e la contestuale dichiarazione che le stesse sono di proprietà del titolare della licenza o di un suo rappresentante o del conducente;

l'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298, dispone che i trasporti assoggettati al regime tariffario obbligatorio (cosiddetto « a forcilla ») devono essere accompagnati da un documento denominato « lettera di vettura »;

con decreto ministeriale 13 aprile 1979 è stato disposto che in luogo del documento di cui all'articolo 39 della legge 6 giugno 1974, n. 298, poteva essere integrato il documento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978;

con decreto ministeriale 16 febbraio 1984 è stato reso possibile utilizzare per i trasporti, per cui l'emissione del documento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 627 del 1978 risulti obbligatoria, anziché la citata lettera di vettura, la sola bolla di accompagnamento debitamente integrata;

ad oggi, la soppressione dell'obbligo di emissione comporta la redazione e l'emissione di due documenti (documento di trasporto e, secondo i casi, dichiarazione di proprietà ovvero lettera di vettura) in molte parti identici;

tale duplicazione comporta inutili costi e ridimensiona sensibilmente la semplificazione operata con la soppressione dell'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento —:

se non intenda consentire l'integrazione del documento di trasporto emesso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1996 con i dati previsti per i documenti da emettere ai sensi degli articoli 39 e 56 della legge n. 294 del 1978 limitatamente quei trasporti per i quali i contribuenti, facoltativamente, decidano di fornire al seguito delle merci il citato documento. (5-01969)

LENTI e NARDINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nella scuola media di San Lorenzo in Campo (Pesaro) - sezione staccata della media « Graziani » di Pergola (Ps) risultano iscritti, per la prima volta (e dunque alla prima classe), per l'anno scolastico 1997/1998 venticinque alunni di cui tre portatori di *handicap*: due con gravi minorazioni psichiche e notevoli difficoltà di apprendimento ed uno invalido civile al cento per cento che « necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita » (ai sensi della legge n. 18 del 1980), in quanto affetto da atrofia spinale progressiva;

la circolare n. 47 del 20 gennaio 1997 recita: « Le classi con portatori di *handicap* sono formate con non più di venti alunni »;

difficile e carente risulta la ricettività per una classe numerosa con portatori di *handicap* in quel plesso;

il provveditore agli studi di Pesaro insieme al comune di San Lorenzo in Campo ed altri enti, ha stipulato un accordo di programma sull'integrazione scolastica dei portatori di *handicap* secondo il quale ciascun ente si impegna, per gli ambiti di competenza, a promuovere lo sviluppo sociale e civile dei soggetti portatori di *handicap*;

un'intera comunità civile e sociale, nell'essere fortemente preoccupata, richiede con determinazione due prime classi: è convocato, infatti, anche un consiglio comunale straordinario, cui sono invitati regione, provincia, comunità montana, sovrintendente scolastico regionale, distretto scolastico, provveditore agli studi, parlamentari, partiti politici, eccetera —:

se non intenda intervenire perché siano concesse due classi della prima media a San Lorenzo in Campo, in virtù di quanto esposto e di quanto prevede anche la legge quadro sui portatori di *handicap* n. 104 del 1992. (5-01970)

SBARBATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere — premesso che:

nel comune di San Lorenzo in Campo (Pesaro) nell'anno scolastico 1996-1997 è stata attuata la soppressione della presidenza presso la locale scuola media;

la comunità di San Lorenzo ha accettato tale soppressione a seguito dell'impegno manifestato dal provveditore agli studi di Pesaro di considerare la possibilità di deroghe per le piccole realtà scolastiche con un numero di alunni inferiore ai parametri fissati dalla legge;

lo stesso provveditore agli studi di Pesaro ha stipulato con il sindaco del comune di San Lorenzo ed altri enti un accordo di programma per l'integrazione scolastica dei portatori di *handicap*, per promuoverne lo sviluppo sociale, civile e culturale;

per l'anno scolastico 1997-1998 risulta per contro prevista la soppressione di

una classe di prima media a fronte dell'iscrizione di venticinque alunni con tre portatori di *handicap*, due con gravi minorazioni psichiche e notevoli difficoltà di apprendimento ed un invalido civile al 100 per cento, affetto da atrofia spinale progressiva;

tagli alle classi come quello che si prevede a San Lorenzo in Campo, che non tengono conto di quanto previsto nella legge n. 662 del 1996 in merito a possibili deroghe relative a situazioni che la legge stessa prende in considerazione risultano incomprensibili e inaccettabili a fronte della normativa vigente sull'integrazione, nonché della circolare ministeriale n. 27 del 20 gennaio 1997, che recita « le classi con portatori di *handicap* sono formate con non più di venti alunni, ma sono purtroppo molto frequenti in tutte le province italiane come si evince dalle continue segnalazioni che si ricevono presso la Commissione cultura della Camera dei deputati —:

se non intenda, con assoluta urgenza, diramare una circolare a tutti i provveditori agli studi, perché, nell'ambito della competenza e della responsabilità loro affidata dalla legge n. 662 del 1996 riguardo alla razionalizzazione della rete scolastica, tengano conto non solo delle esigenze di rientro nei parametri fissati dal decreto ministeriale sulla razionalizzazione in discussione al Senato e non ancora convertito in legge, ma anche, responsabilmente, delle possibili deroghe che si possono attuare, sempre ai sensi della legge n. 642 del 1996, dimostrando un'intelligente e sensibile applicazione ed interpretazione della legge. (5-01971)

SBARBATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e ricerca scientifica.* — Per conoscere — premesso che:

la scuola elementare « E. Bignamini » di Falconara Marittima è scuola speciale che tratta alunni affetti da patologie che riguardano l'aspetto psico-affettivo-relazionale, i disturbi del comportamento con particolare riguardo a forme gravissime di auto ed etero aggressività, l'aspetto intellettuale senso-percettivo di minorati pluri-

sensoriali, l'aspetto intellettuale senso-motorio di minorati con tetraparesi spastiche e grave ritardo mentale;

il fondamento essenziale per una integrazione efficace e per una educazione produttiva dal punto di vista dei livelli minimi di « addestramento » sia dei livelli massimi di formazione e di educazione che si possono raggiungere è la continuità didattica-educativa, che consente l'instaurarsi di un rapporto empatico fondamentale nell'apprendimento per chiunque, e a maggior ragione per i soggetti portatori di *handicap*;

l'équipe di docenti che da tempo insegna alla scuola elementare speciale « E. Bignamini », dopo anni di esperienza e di lavoro costante di produzione di progetti, ha raggiunto risultati considerevoli significativi sul piano culturale e dell'esperienza psico-pedagogica tali da essere a modello delle scuole vicine, ma anche tali da poter essere considerati come esperienze pilota a livello nazionale;

per il prossimo anno scolastico 1997-1998, a seguito del decreto interministeriale sulla razionalizzazione della rete scolastica si prevede il taglio di dodici docenti presso la suddetta scuola, che attualmente funziona con sei gruppi classe, sei inserimenti parziali con le rispettive insegnanti e quattro laboratori;

l'attuale organico è stato concordato e deciso mediante una convenzione tra il ministero della pubblica istruzione e la Fondazione *pro juventute* « Don Gnocchi »;

tale convenzione prevede espressamente che un'eventuale modifica deve essere concordata tra le parti -:

se non intenda intervenire presso il provveditore agli studi perché nell'applicazione del decreto suddetto tenga presente la possibilità di derogare ai termini di legge, in presenza di situazioni previste dalla legge n. 662 del 1996 che, in questo caso, sono culturalmente e materialmente documentate, fin dalla strutturazione dell'organico di diritto. (5-01972)

PETRELLA. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica.* - Per sapere - premesso che:

nel territorio del comune di Portici (Napoli) opera il Criai (Consorzio campano di ricerca per l'informatica e l'automazione industriale), fondato nel 1980 sulla base della legge 2 maggio 1976, n. 183, avente ad oggetto « disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980 »;

soci fondatori del suddetto consorzio furono l'università degli studi di Napoli « Federico II » e l'informatica Campania, poi divenuta IC Soft, società oggi non più operativa ed alla quale, in qualità di socio fondatore, è subentrata, nel succitato consorzio, a partire dal 1996, la Finsiel;

soci promotori del Criai furono, invece, Aeritalia, poi divenuta Alenia (gruppo Finmeccanica) e Sogei;

il consorzio in questione, di durata quindicennale e senza scopo di lucro alcuno, ha come sua principale finalità, come da statuto, quella di fungere da necessario intermediario tra la ricerca universitaria ed il tessuto industriale campano, con lo studio e lo sviluppo di applicazioni nel campo dell'informatica e della automazione industriale;

il Criai divenne operativo nel 1984, dando vita a due corsi di formazione cui parteciparono ventotto borsisti neo-laureati, successivamente assunti a tempo indeterminato, ed a cui fecero seguito altre assunzioni di laureati e diplomati in possesso di specifici requisiti;

si paventa, entro il 30 giugno 1997, la chiusura del centro di Portici (Napoli) concludendosi, a tale data, la vigenza del consorzio stesso;

a rischio sarebbe il posto di lavoro di gran parte dei circa sessanta dipendenti del centro - tecnici e personale amministrativo - e negativi effetti si manifesterebbero anche su attività varie dell'indotto, a cominciare da quelle di manutenzione svolte da ditte locali e del comprensorio;

la stessa Finsiel sembrerebbe orientata a disimpegnarsi da successiva partecipazione al succitato consorzio, manifestando, nel contempo, l'orientamento ad utilizzare, per le attività condotte presso suoi altri centri, parte del personale tecnico operante nel centro di Portici;

allo stato non appaiono pienamente chiare le ragioni che indurrebbero alla chiusura del Criai, tenuto conto del fatto che, a quanto riferito da organi di stampa, la stessa non sarebbe determinata da ragioni di carattere economico-finanziario;

la data del 30 giugno 1997 rende difficile, se non impossibile, stante la situazione di grave incertezza che il Criai vive, attivare nuovi ed importanti progetti di ricerca, quali quelli erogati, rispettivamente, dal Murst (« Il Mezzogiorno verso la società dell'Informazione ») e dal Consorzio Technapoli (« Sistema integrato di misura per il collaudo ed il controllo dei qualità »), entrambi di durata triennale e per un valore di otto miliardi, il primo, e di 1,54 miliardi il secondo;

iniziative tese a promuovere sviluppo ed occupazione in una vasta area della provincia di Napoli e di cui la città di Portici è parte saranno avviate attraverso strumenti quali i patti territoriali ed il contratto d'area (patto del Miglio d'Oro e contratto per l'area Torrese-Stabiese), prevedendosi, nell'ambito delle suddette iniziative, interventi di reindustrializzazione, con particolare riguardo alle Pma;

il Criai svolge le sue attività di ricerca in un'area della città di Portici sulla quale sorgono inoltre laboratori dell'Enea, nei quali vengono condotte importanti ricerche nel campo della energia fotovoltaica, ricerche che hanno portato alla messa a punto di tecnologie suscettibili di applicazioni industriali;

entrambe le attività costituiscono, nei fatti, un polo di ricerca applicata di grandissimo valore e di forte utilità e supporto ad iniziative di carattere industriale —:

quali iniziative intendano assumere per evitare la chiusura di questo polo di

ricerca e la contestuale dispersione di un importante patrimonio di competenze tecnico-scientifiche;

se gli stessi non reputino opportuno, tenuto conto anche delle differenti funzioni istituzionali svolte da entrambi i soci fondatori del suddetto consorzio — università degli studi di Napoli « Federico II » e Finsiel — conoscere i loro reali intendimenti in ordine alla questione Criai;

quali siano, nel quadro della sua strategia aziendale, i programmi della Finsiel nell'area di Napoli, anche alla luce delle stesse denunce delle organizzazioni sanitarie in relazione a propositi di ridimensionamento e di riorganizzazione delle sue attività nell'area suddetta con trasferimento di personale verso altre sedi od altre aziende;

se non valutino opportuno, ai fini della salvaguardia del centro di Portici delle sue attività e dei suoi livelli occupazionali, operare affinché sia disposta una proroga del consorzio in questione, anche per rendere possibile la ricerca di *partner* o nuovi soci in grado di garantirne mantenimento ed espansione. (5-01973)

TATTARINI, TURCI, NARDONE, OLIVERIO e GATTO. — *Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

è noto da tempo lo stato di assoluta precarietà ed incertezza del governo del settore ippico (Unire ed enti tecnici), ripetutamente segnalato da iniziative parlamentari e da continui dibattiti e prese di posizione dei soggetti interessati, sui vari organi di stampa;

lo stato di confusione che regna dopo le opportune decisioni assunte dall'Autorità *Antitrust* e dal ministero delle risorse agricole e la paralisi gestionale non impediscono a poteri esterni al governo pubblico dell'ippica di definire strategie, consolidare posizioni di predominio o predisporre scelte che, comunque, indeboliscono il ruolo del governo pubblico del settore e la possibile ripresa di un ruolo attivo dell'Unire per rilanciare tutto il settore dell'ippicoltura;

è noto, infatti, che mentre langue l'iniziativa di riordino del sistema di governo e ritarda la definizione del nuovo regolamento per la gestione delle scommesse, quotidianamente le agenzie stampa informano di iniziative come quella assunta da Federippodromi e Sisal e un gruppo di agenzie, che « stanno concludendo un accordo con Rai e Telecom per la diffusione via satellite del segnale televisivo delle corse » come informa sul « *Sole 24 ore* » del 2 aprile 1997 il presidente di Federippodromi, dottor G. Papalia; oppure quella assunta dallo Snai, che « avrebbe ceduto l'intero pacchetto corse scommesse alla Germania »... (*Cavalli e Corse*, 1° aprile 1997);

l'iniziativa di cui sopra è l'altra faccia della medaglia Euphon, società gestrice del segnale televisivo Unire per conto dello Snai, sulla quale da tempo è aperta una polemica;

appare semplicemente assurdo che, mentre tutti i settori dello sport, in particolare il calcio, gestiscono direttamente, attraverso i loro organi associativi, quali la Lega calcio, i diritti di immagine, con forte ritorno finanziario, l'ippica possa tranquillamente rinunciare alla gestione di diritti che non solo possono rappresentare un cespite finanziario notevolissimo, ma anche uno strumento poderoso per moltiplicare, attraverso le moderne tecnologie, la diffusione delle immagini e delle scommesse, anche a livello internazionale;

l'incertezza con la quale il ministero sta gestendo l'intera « questione Unire » rischia, pertanto, di produrre danni gravi nel presente e per la prospettiva —

se non ritenga necessario, con assoluta urgenza, di assumere iniziative al fine di:

a) garantire all'Unire la titolarità, in esclusiva, dei diritti di utilizzazione, a qualsiasi fine, delle immagini, delle riprese televisive delle corse dagli ippodromi con qualunque mezzo tecnico effettuate;

b) mettere in grado il governo pubblico dell'ippica di produrre e gestire un

autonomo progetto globale di utilizzazione delle moderne tecnologie;

c) proporre, in correlazione con la definizione del nuovo regolamento per la gestione delle scommesse, di cui all'articolo 3, comma 78 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, norme per il riordino globale del sistema di governo dell'ippica (Unire ed enti tecnici);

d) rimuovere radicalmente e tempestivamente l'attuale dirigenza, tenuto conto della reiterata esperienza di governo negativa fin qui espressa. (5-01974)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.*
— Per sapere — premesso che:

capita con sempre maggiore frequenza che soggetti pubblici e privati, che, ai sensi del regolamento CEE 2081/92, hanno presentato al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, la richiesta di registrazione della « denominazione di origine protetta » o della « indicazione geografica protetta » per le loro produzioni agricole e alimentari ricorrono ad azioni giudiziarie o ad iniziative legali, nei riguardi di dirigenti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali perché la Commissione europea, sembra per responsabilità delle divisioni ministeriali italiane, non ha rilasciato le sigle di protezione comunitaria alle rispettive produzioni;

in alcuni casi, le domande di registrazione di Dop o Igp, giunte al Ministero, sono rimaste ferme presso le divisioni responsabili oppure non hanno avuto da queste gli adeguati supporti e chiarimenti tecnici richiesti dalla Commissione e così hanno perso la possibilità di essere riconosciute con la procedura accelerata prevista dall'articolo 17 del regolamento 2081/92 CEE;

è increscioso dover constatare che per inerzia del nostro ministero, l'Italia stia perdendo l'opportunità di far riconoscere le denominazioni e le indicazioni protette

per le sue uniche e irripetibili produzioni agricole e alimentari, oggi e in futuro uniche risorse vincenti per consentire al nostro Paese di diventare *leader* sui mercati comunitari —:

quante siano e a quali produzioni si riferiscano le domande di registrazione di Dop o Igp che fino ad oggi sono giunte al Ministero delle risorse agricole, ai sensi del regolamento CEE 2081/92, ma che non abbiano ottenuto il previsto riconoscimento di protezione;

quante e quali siano le produzioni agricole e alimentari la cui registrazione sia stata respinta dalla Commissione europea e per quali motivi;

quante e quali siano le domande di registrazione pervenute al ministero, ma non trasmesse all'Unione e per quali motivi;

chi siano i responsabili del ministero preposti all'esame delle domande di registrazione previste dal regolamento CEE 2081/92 e all'applicazione nazionale dello stesso regolamento. (5-01975)

DETOMAS, OLIVIERI e BOATO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

dal 1° aprile 1995 l'azienda provinciale per i servizi sanitari è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi alle preesistenti Uu.ss.11 della provincia di Trento;

l'azienda lamenta il fatto di essere costretta ad emettere fatture per tutta una serie di servizi resi con caratteristiche di uniformità, frequenza ed importo limitato, che pertanto potrebbero rientrare nel disposto di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

in particolare ci si riferisce: alla cessione di copie di cartelle cliniche e di controtipi il cui importo, nella maggior parte dei casi, ammonta a lire quindicimila; al rimborso di spese telefoniche e di fotocopature che di solito non supera le

poche migliaia di lire; alla somministrazione di pasti nelle mense aziendali a soggetti diversi dal personale (persone che assistono i degenti, volontari del servizio trasporto infermieri eccetera) e rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale religioso il cui importo ammonta a lire diecimila; alla cessione ad utenti di vaccini;

tale attività di fatturazione implica notevoli oneri amministrativi ed economici che non si giustificano con alcun vantaggio per l'erario, poiché l'azienda provinciale per i servizi sanitari è, in ogni caso, tenuta a certificare le proprie entrate, essendo assoggettata alle norme di contabilità pubblica ed in particolare all'articolo 24, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

nell'ottica di una semplificazione amministrativa troppo spesso invocata, sarebbe necessario affrontare il problema con un decreto, ai sensi del citato articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che vada incontro alle giuste esigenze delle aziende sanitarie e che le esoneri da quelle attività di fatturazione che non trovano una seria giustificazione —:

se non ritenga opportuno emanare un decreto per esonerare l'azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia autonoma di Trento dalla fatturazione per quelle prestazioni e quei servizi resi con caratteristiche di uniformità, frequenza e importo limitato. (5-01976)

REPETTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'Italiana Petroli, con poco meno di milleseicento dipendenti (cinquecento dei quali a Genova) ha realizzato nel 1995 un utile di 73,3 miliardi di lire, mentre l'Agip Petroli, con 21001 dipendenti, ha conseguito nello stesso anno ricavi per 20.153 miliardi, con un utile netto di 153 miliardi di lire;

l'Eni possiede la più estesa rete di distribuzione, in Italia, con circa il 40 per cento del totale delle stazioni di servizio, di cui il 62 per cento circa ha il marchio Agip e il 38 per cento quello Ip;

gli impianti di rifornimento dell'Agip, nel 1995, erano 7.012 contro i 4.222 della Ip;

nei prossimi mesi l'Ip sarà incorporata dall'agip Petroli, suo unico azionista e capofila del settore della raffinazione e distribuzione dei prodotti petroliferi del gruppo Eni;

il consiglio di amministrazione dell'Eni, sentito l'orientamento dei vertici Agip, si è espresso favorevolmente sull'eventualità di procedere alla fusione di Ip;

il progetto prevede l'integrazione di alcune attività delle due società, al fine di ridurre i costi ed ottenere contemporaneamente benefici finanziari;

con molta probabilità presso la sede di Genova verranno mantenute alcune divisioni strategiche come quella commerciale;

molte sono le perplessità e vive le preoccupazioni per le ripercussioni che simili operazioni potrebbero avere sul piano occupazionale, per una città come Genova che è tra quelle, nel Nord d'Italia, maggiormente afflitte dal problema della disoccupazione;

nel caso Finmeccanica-Ansaldo era stato più volte garantito dai vertici che non ci sarebbero state conseguenze negative per il personale di Genova, ma di fatto le aspettative sono state disattese —:

se non intendano promuovere iniziative dirette ad ottenere indicazioni specifiche da parte dei vertici Eni ed Agip Petroli sul futuro dell'organico che opera su Genova nonché sull'eventuali ristrutturazioni e riorganizzazioni delle divisioni attualmente esistenti, visto che il caso in oggetto non costituisce un fenomeno iso-

lato e che le autorità genovesi sono venute a conoscenza dei fatti attraverso i *mass media* e senza essere state in alcun modo poste a conoscenza dell'evolversi di una situazione che produrrà senza meno conseguenze di rilevante importanza a livello locale. (5-01977)

SAIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

con gli ultimi provvedimenti alcuni farmaci contenenti cortisonici di sintesi di largo uso e di grande efficacia, come il Decadron, l'Urbason, eccetera, nella confezione in fiale per via parenterale, sono state tolte dalla fascia A del prontuario farmaceutico nazionale e trasferiti nella fascia C a totale carico degli assistiti;

tale provvedimento non trova giustificazione sia per l'indubbia efficacia dei suddetti farmaci, sia per il loro basso costo;

l'unica spiegazione possibile a tale provvedimento è la possibilità surrettizia che viene così data alle ditte produttrici di aumentare il prezzo delle suddette specialità senza alcun limite in quanto, come è noto, il Governo ha recentemente liberalizzato il prezzo dei farmaci di fascia C —:

se non ritenga di dover subito ritirare il provvedimento che ha trasferito i cortisonici di sintesi di cui in premessa dalla fascia A alla fascia C, in considerazione della loro alta efficacia e della gravità delle malattie per cui vengono usati;

se non ritenga quantomeno stupefacente il fatto che sia stato adottato detto provvedimento e quale ne sia la giustificazione;

se non ritenga sospetta la finalità di questo provvedimento, che di fatto consente alle aziende di aumentare a dismisura il prezzo di tali farmaci fondamentali, scaricandone l'intero costo su cittadini gravemente malati. (5-01978)